



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

-----

*Dipartimento del Tesoro*

*Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura*

*Il Capo della Direzione*

OGGETTO: applicabilità della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alle sanzioni in materia valutaria ed antiriciclaggio.

Il decreto legge del 24 giugno 2003, n. 143 ha esteso al 16 ottobre 2003 il termine per effettuare i versamenti utili per l'adesione al condono. Con l'occasione si ricorda che rientrano nella previsione della legge in oggetto anche le sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni delle norme valutarie ed antiriciclaggio incluse in ruoli emessi ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 31 dicembre 2000.

L'art. 12 della legge 289/2002 reca infatti disposizioni in materia di carichi già inclusi in ruoli emessi da uffici statali ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, senza alcuna ulteriore precisazione riguardo alla origine della pretesa pubblicistica, che può quindi essere anche di natura non tributaria.

Ciò che rileva, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, è il solo fatto che sia già in corso una procedura coattiva con emissione del ruolo alla data del 31 dicembre 2000.

Si sottolinea, al contrario, che il condono non è applicabile alle contestazioni per le quali non sia ancora stato emesso il relativo decreto. L'art. 15 della sopra citata legge, si riferisce infatti esclusivamente agli avvisi di accertamento, agli inviti al contraddittorio, nonché ai processi verbali di constatazione. Non è quindi applicabile a procedimenti di natura diversa da quella tributaria quali sono le fattispecie riconducibili alla materia valutaria e dell'antiriciclaggio.

Giuseppe Maresca

Roma, 21 luglio 2003